

# Il Registro dei titolari effettivi del trust nella Repubblica di San Marino

di Antonello Montanari

Con la risoluzione del 19 settembre 2019, il Parlamento europeo si è detto “preoccupato” per la mancata adozione nei termini, da parte degli Stati membri, di normative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Anche se il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (“AML/CTF”) si è rafforzato con l’adozione della Direttiva UE 2018/843 (“V Direttiva Antiriciclaggio”), a tutt’oggi molti Stati membri non hanno ancora dato attuazione alla Direttiva UE 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) nella loro legislazione nazionale né tanto meno hanno recepito le scadenze per il c.d. Registro dei titolari effettivi per le società e altre entità giuridiche (10 gennaio 2020) e per il c.d. Registro dei titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici analoghi (10 marzo 2020).

La Repubblica di San Marino ha, invece, fatto un balzo in avanti, istituendo nel 2019, ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sia il “Registro soggetti non finanziari”, in attuazione dell’art 17 comma 5 della Legge n. 92/2008, sia il “Registro dei titolari effettivi del trust” in attuazione dell’art. 23-*quater* della Legge n. 92/2008.

Il “Registro dei titolari effettivi del trust” è già operativo in San Marino dal 1° giugno 2019 e con queste brevi righe si vogliono mettere in evidenza le sue peculiarità e la sua applicazione in favore di quegli operatori che svolgono o svolgeranno l’attività di trustee nella Repubblica.

## ■ Premesse

L’art. 23-*quater*, comma 2, della Legge n. 92/2008, introdotto dall’art. 37 del D.L. 11 dicembre 2017, n. 139 in materia di adeguamento della legislazione sammarinese alla c.d. IV Direttiva Europea in materia di

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (1), ha previsto per i trustee e per gli agenti residenti - ricorrendone per questi ultimi le

Antonello Montanari - Dottore Commercialista in Bologna

Note:

(1) Art. 23-*quater*

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all’Ufficio Industria, ai fini della conservazione in un Registro ad accesso riservato.

2. I trustee comunicano all’Ufficio Registro dei trust, ai fini della conservazione in un Registro ad accesso riservato, le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust già oggetto di iscrizione nel Registro dei trust, quando gli stessi trustee siano:

a) residenti nella Repubblica di San Marino;

b) non residenti nella Repubblica di San Marino ma ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

i) i trustee non siano tenuti a adempiere all’estero ad obblighi analoghi di comunicazione;

ii) il trust generi obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino.

3. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l’eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) e c), dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica, del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica, ovvero per il tramite dell’agente residente quando i trustee non siano residenti nella Repubblica di San Marino. La comunicazione avviene per via cartacea o telematica, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici che conservano i Registri dei titolari effettivi.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 contengono:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;

b) copia di un documento di identità in corso di validità;

c) la decorrenza della titolarità effettiva;

d) l’indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono dovute:

a) entro sei mesi dalla costituzione dei rispettivi Registri ovvero entro un mese dalla costituzione della società, dell’associazione, della fondazione, dell’ente analogo dotato di personalità giuridica, dall’istituzione di un trust e comunque entro un mese dalla variazione del titolare effettivo di cui alla successiva lett. b);

b) ogni qualvolta il mutamento degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevante ai sensi della presente legge incida sull’individuazione del titolare effettivo.

6. L’accesso al Registro tenuto presso l’Ufficio Industria, di cui al comma 1, è consentito:

a) all’Autorità Giudiziaria, all’Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all’Ufficio Tributario, all’Ufficio Centrale di Collegamento e all’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche;

(segue)

condizioni - l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro dei trust (2), le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi dei trust già soggetto all'iscrizione nel Registro dei trust.

In conseguenza di ciò è stato istituito, presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con decorrenza dal 1° giugno 2019, il Registro dei titolari effettivi del trust (d'ora innanzi anche Registro) nel quale conservare le informazioni relative alle persone fisiche titolari effettivi del trust.

Con Documento Versione 1.0 del 31 maggio 2019, Banca Centrale di San Marino ha pubblicato le istruzioni operative del Registro dei titolari effettivi del trust.

Con delibera n. 29 del 1° luglio 2019/1718 D.F.R., il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ha preso atto che la decorrenza dell'istituzione del predetto Registro è stata stabilita nella data del 1° giugno 2019.

## ■ I soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati a comunicare all'Ufficio del Registro dei trust le informazioni sui titolari effettivi del trust:

- i trustee residenti nella Repubblica di San Marino;
- i trustee non residenti nella Repubblica di San Marino (qualora, ovviamente, sia stata utilizzata nell'atto istitutivo la legge di San Marino) qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

– il trustee non sia tenuto a adempiere nel Paese estero ad analoghi obblighi di comunicazione del titolare effettivo;

– il trust abbia obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino.

## ■ I titolari effettivi

L'art. 1-bis dell'Allegato Tecnico della Legge n. 92/2008, dispone che sono titolari effettivi:

- (a) il disponente;
- (b) il o i trustee;
- (c) il guardiano (qualora esistente);
- (d) i beneficiari ovvero se le persone che beneficiano del trust non sono state ancora determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è stato istituito o agisce il trust;

(e) qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

## ■ Termini e modalità di comunicazione

Le comunicazioni dei titolari effettivi devono essere inviate:

- per i trust costituiti prima della costituzione del Registro entro sei mesi dalla costituzione del Registro e quindi entro il 30 novembre 2019;

- per i trust costituiti nel periodo 1° giugno 2019 – 30 novembre 2019 entro il maggior termine tra la scadenza del predetto termine semestrale e la scadenza di un mese dall'istituzione del trust;

- per i trust istituiti dopo la scadenza del 30 novembre 2019, entro un mese dall'istituzione del trust;

- per i trust già istituiti e censiti nel Registro entro un mese dalla modifica dei titolari effettivi.

Le comunicazioni devono essere consegnate *brevi manu* dal trustee o dall'agente residente, in formato cartaceo su apposita modulistica (3), all'Ufficio del

### Note:

(continua nota 1)

b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse ad accedere al Registro, previa verifica, da parte dell'Ufficio Industria, della sussistenza dei requisiti stabiliti tramite Regolamento del Congresso di Stato e del rispetto delle procedure stabilite al successivo comma 8.

7. L'accesso al Registro tenuto presso l'Ufficio Registro dei trust, di cui al comma 2, è consentito:

a) all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche;

b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

8. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 6, lett. a) e al comma 7, lett. a). Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel Registro di cui al comma 1 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 6 lett. b).

9. I soggetti di cui al comma 6, lett. b) e c) accedono al Registro previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Industria.

9-bis. Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel Registro di cui al comma 2 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 7, lett. b), previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Registro dei trust.

9-ter. Le modalità e i criteri di iscrizione nei Registri di cui ai commi 1 e 2 e di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti di cui al comma 6, lett. b) e c) e al comma 7, lett. b) sono disciplinate, tramite proprie disposizioni, dall'Ufficio Industria e dall'Ufficio Registro dei trust.

9-quater. Qualora la consultazione avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a), gli Uffici che conservano i Registri dei titolari effettivi non devono darne comunicazione al soggetto richiesto.

9-quinquies. L'acquisizione delle risultanze dei Registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.

9-sexies. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ad altri tipi di istituti giuridici analoghi al trust, disciplinandone modalità e forme con apposito Decreto delegato.

(2) Istituito con Decreto delegato 16 marzo 2010, n. 50.

(3) I Modelli di comunicazione sono pubblicati in allegato alle istruzioni operative sul Registro dei titolari effettivi del trust di cui al Documento Versione 1.0 del 31 maggio 2019 della Banca Centrale di San Marino.

Registro dei trust presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, previo appuntamento.

Le istruzioni operative della Banca Centrale precisano che le comunicazioni possono essere trasmesse anche con l'ausilio tecnico degli avvocati e dei commercialisti della Repubblica.

All'atto della consegna delle comunicazioni i trustee o gli agenti residenti ed eventualmente i professionisti incaricati, devono esibire un documento di identità in corso di validazione.

Le comunicazioni devono essere redatte, compilando gli appositi campi obbligatori, utilizzando gli schemi di cui:

- all'Allegato 1 (Modello lettera accompagnatoria) in duplice copia della quale l'Ufficio del Registro dei trust ne rilascia copia con la data di avvenuto ricevimento;
- all'Allegato 2 (Modello comunicazione titolare effettivo) redatto per ogni titolare effettivo e accompagnato da un documento d'identità in corso di validità;
- all'Allegato 2-bis (Modello comunicazione titolare effettivo in caso di beneficiario non determinato).

In caso di esenzione dall'obbligo di invio delle comunicazioni dei titolari effettivi, deve essere predisposto e consegnato, in duplice copia, il modulo di cui all'Allegato 1 compilando la casella relativa all'esenzione.

Le informazioni trasmesse all'Ufficio del Registro dei trust saranno inserite nel Registro dei titolari effettivi entro cinque (5) giorni lavorativi dal deposito dei modelli senza, però, che venga rilasciata alcuna attestazione di avvenuta iscrizione.

### ■ La modulistica per le comunicazioni

I dati dei titolari effettivi da indicare negli appositi campi dell'Allegato 2 (Modello comunicazione titolare effettivo) sono:

- nome;
- cognome;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza e indirizzo di residenza;
- codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese (codice fiscale o P.IVA);
- tipo documento di riconoscimento;
- decorrenza della titolarità effettiva;
- fine della titolarità effettiva;
- motivazioni della titolarità (disponente, trustee, guardiano, beneficiari se determinati, persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi);

- note relative alla indicazione delle motivazioni della titolarità (le istruzioni operative della Banca Centrale specificano che questo campo va compilato solo nel caso in cui sia stata indicata la persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi specificando con quale modalità viene esercitato il controllo sul trust).

Se i beneficiari del trust non sono stati ancora determinati, occorre utilizzare l'Allegato 2-bis (Modello comunicazione titolare effettivo in caso di beneficiario non determinato), indicando in corrispondenza della "motivazione della titolarità" la categoria di persone nel cui interesse principale è stato istituito il trust.

### ■ Variazioni successive alla prima comunicazione

In caso di variazioni dei dati relativi ai titolari effettivi già iscritti nel Registro, occorrerà trasmettere, sempre in formato cartaceo, da parte del trustee, degli agenti residenti ed eventualmente dai professionisti incaricati, i seguenti modelli:

- Allegato 3 - (Modello lettera accompagnatoria comunicazione variazioni);
- Allegato 2 - (Modello comunicazione titolare effettivo) redatto per ogni titolare effettivo e accompagnato da un documento d'identità in corso di validità;
- Allegato 2-bis - (Modello comunicazione titolare effettivo in caso di beneficiario non determinato).

È stato precisato che in caso di variazioni dei dati anagrafici di un titolare effettivo o la fine della titolarità di un soggetto già censito, gli Allegati 2 e 2-bis dovranno essere compilati rispettivamente solo nei campi oggetto di variazione e unicamente nel campo "Data fine titolarità".

Negli altri campi occorrerà indicare la dicitura "invariato".

In caso di cancellazione di un trust o della sopraggiunta esenzione, le parti interessate dovranno consegnare il solo Modello di cui al già citato Allegato 3 specificando nel Modello la data di cancellazione del trust.

### ■ Accesso alle informazioni contenute nel Registro dei titolari effettivi

L'Autorità Giudiziaria, l'AIF, la Banca Centrale, le Forze di Polizia, l'Ufficio Tributario, l'Ufficio Centrale di Collegamento e l'Ufficio di controllo e vigilanza

sulle attività economiche hanno la possibilità dell'accesso telematico diretto gratuito al Registro.

Anche i soggetti designati, intendendosi quelli definiti dagli artt. 17, 18, 19 della Legge n. 92/2008 (4), previo pagamento dei diritti di segreteria, possono accedere al Registro dei titolari effettivi del trust utilizzando il Modello di cui all'Allegato 4 (Modello di richiesta di accesso alle informazioni) con consegna diretta presso l'Ufficio del Registro dei trust presso la Banca Centrale, previo appuntamento o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

I diritti di segreteria sono di euro 10 per ogni richiesta di informazioni da versarsi su apposito conto corrente, mediante accesso agli sportelli o tramite bonifico bancario.

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere allegata alla richiesta di informazioni.

## ■ Conclusioni

La compilazione del Registro dei titolari effettivi del trust ha la finalità di censire, controllare e verificare tutti coloro che a San Marino operano ed agiscono nell'ambito della normativa sui trust ed è la diretta conseguenza della corposa normativa in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui si è dotata da anni la Repubblica di San Marino.

Tutta la normativa in materia di antiriciclaggio deve essere salutata con favore dai trustee che operano in San Marino perché consente loro di raggiungere grande professionalità da utilizzare anche fuori della Repubblica.

### Nota:

(4) Art. 17

(Soggetti designati)

1. Ai fini della presente legge, per soggetti designati si intendono:

- a) i soggetti finanziari;
- b) i soggetti non finanziari;
- c) i professionisti.

2. Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1 sono specificati nei successivi articoli del presente capo.

3. Qualora a seguito della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione Tecnica di coordinamento nazionale, riscontri che attività diverse da quelle svolte dai soggetti designati, possono essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, propone al Comitato per il credito e risparmio l'estensione, in tutto o in parte, degli obblighi previsti dalla presente legge a tali attività.

4. L'estensione dei soggetti designati di cui al comma precedente è adottata con apposito Decreto delegato.

5. L'Agenzia tiene un Registro nel quale iscrive i soggetti designati di cui all'art. 19. Tali soggetti devono fornire all'Agenzia informazioni e documenti aggiornati secondo le modalità fissate dalla medesima Agenzia.

5 bis. Il registro soggetti non finanziari di cui al precedente comma 5, ad esclusione dei soggetti sospesi o cancellati, è reso liberamente disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet limitatamente al nome e cognome ovvero alla denominazione del soggetto designato, al numero di iscrizione nel predetto registro e al codice operatore economico se attribuito.

Art. 18

(Soggetti finanziari)

1. Per soggetti finanziari si intendono:

- a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- b) la Banca Centrale, quando nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti d'affari o esegue operazioni occasionali che comportano l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
- c) Poste San Marino S.p.A. quando offre i servizi finanziari postali descritti nell'art. 3 comma 1 lettera c) dello statuto di Poste di San Marino S.p.A. di cui all'Allegato A) del decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 22;
- d) i promotori finanziari ai sensi degli artt. 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005, n.165;
- e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 17 novembre 2005, n.165;
- f) le succursali di soggetti esteri che svolgono un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lett. A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005, n.165, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situate all'estero.

2. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n.165, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, è sottoposto agli obblighi della presente legge fino a radiazione della società o della modifica dell'oggetto sociale o della licenza. Sono fatti comunque salvi gli obblighi di registrazione e conservazione di cui agli artt. 34 e 34-bis.

2-bis. Non rientrano nella categoria dei soggetti finanziari, quando operano esclusivamente nel ramo danni:

- i soggetti di cui al comma 1, lett. a), che svolgano l'attività riservata di cui alle lett. G) o H) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005, n.165;
- gli intermediari di cui al comma 1, lett. e).

Nel caso in cui l'operatività sia svolta sia nel ramo danni sia nel ramo vita, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano solo in relazione al ramo vita.

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- a) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai soggetti finanziari;
- b) consorzio di garanzia collettiva fidi a responsabilità limitata tra operatori economici della Repubblica di San Marino, disciplinato dalla Legge 22 luglio 1977, n. 42;
- c) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;
- d) prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
- e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, opere d'arte, titoli o valori;
- f) i soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi, così come definiti all'art. 4 nell'Allegato Tecnico;
- g) i soggetti che esercitano l'attività di casa d'asta, galleria d'arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro;
- g-bis) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) e c);
- g-ter) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all'art. 20;
- g-quater) prestatori di servizi in materia di asset virtuali.

2. Nel caso in cui un soggetto non finanziario eserciti più attività, non tutte rientranti nella previsione del comma 1, gli obblighi di cui alla presente legge si applicano solamente in relazione alle attività in esso indicate.

(segue)

(continua nota 4)

3. L'Agenzia con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.

Art. 20

(Professionisti)

1. Per professionisti si intendono:

- a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;
- b) gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel Registro degli attuari della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;
- c) gli iscritti nell'Albo degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative:
  - 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;

- 3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d'affari presso soggetti finanziari;
  - 4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie;
  - 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.
2. Sono inclusi tra i professionisti di cui al comma 1 i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.
3. I professionisti di cui al comma 2 devono conservare in un unico luogo nel territorio della Repubblica di San Marino la documentazione, le registrazioni, i dati e le informazioni relativi agli adempimenti di cui alla presente legge nelle modalità e nei termini indicati dall'art. 34. Tale luogo deve essere comunicato all'Agenzia prima dell'accettazione dell'incarico professionale.
4. L'Agenzia con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.